

Nuove modifiche al Regolamento Mercati di Borsa Italiana

Contenuti

1. Distribuzione di obbligazioni attraverso il MOT
2. Adeguamento dei requisiti per la qualifica STAR
3. Documentazione da allegare alla domanda di quotazione

A decorrere dal 15 ottobre 2012 sono entrate in vigore le modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (“**Regolamento Borsa**”), deliberate dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) nella seduta del 26 giugno 2012 e approvate da Consob con delibera n. 18299 dell’1 agosto 2012.

In particolare, tali modifiche riguardano: (i) la vendita di obbligazioni *corporate* e bancarie attraverso il mercato telematico obbligazionario (“**MOT**”); (ii) l’adeguamento dei requisiti richiesti per ottenere la qualifica di STAR alla luce della nuova edizione del Codice di Autodisciplina; (iii) la documentazione da allegare alla domanda di ammissione a quotazione di prodotti *non equity* a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 486/2012.

1. Distribuzione di obbligazioni attraverso il MOT

Borsa Italiana ha introdotto anche per le obbligazioni e i titoli di debito emessi da emittenti *corporate* o bancari una procedura analoga a quella prevista per i Buoni del Tesoro Poliennali (“**BTP**”), che consente all’emittente di offrire in un’apposita fase di mercato - direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato - strumenti finanziari oggetto di futura emissione. Tale operazione presenta, per alcuni versi, gli elementi tipici di un *direct listing* su mercato secondario in quanto gli strumenti verrebbero quotati sul MOT successivamente alla fase di vendita. Tuttavia, mentre in caso di *direct listing* gli strumenti finanziari sono già emessi al momento della quotazione, secondo la nuova procedura di distribuzione, gli emittenti *corporate* e bancari potranno collocare i propri titoli via MOT in una fase precedente rispetto all’emissione degli stessi. In tal modo, si verrebbe a delineare un’operazione di mercato primario tramite una piattaforma di negoziazione del mercato secondario, quale il MOT.

Da un punto di vista procedurale, l’emittente avrà la possibilità di proporre la domanda di ammissione secondo le regole generali previste dal Regolamento Borsa. Borsa Italiana, verificati i requisiti di ammissione dell’emittente e degli strumenti finanziari, ne dispone provvisoriamente l’ammissione, avviando, contestualmente, la fase di vendita sul mercato nelle giornate stabilite d’accordo con l’emittente. A conclusione di tale fase, e in caso di buon esito della stessa, Borsa Italiana determina l’avvio delle negoziazioni del titolo emesso, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Borsa.

Infine, il provvedimento di ammissione di Borsa Italiana è efficace sin dalla sua emanazione in modo tale da consentire l’avvio della fase di vendita sul MOT, ma diviene definitivo soltanto per effetto dell’avviso con il quale viene stabilita la data di inizio delle negoziazioni. Nel caso in cui non si dovesse giungere all’emissione delle obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal Regolamento Borsa, il provvedimento di ammissione perde efficacia e i relativi contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

2. Adeguamento dei requisiti per la qualifica STAR

Le modifiche al Regolamento Borsa relative ai requisiti necessari per ottenere la qualifica STAR sono perlopiù di carattere formale e volte a colmare alcuni disallineamenti venutisi a creare con l’emanazione del nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate nel dicembre 2011. Gli emittenti sono invitati ad applicare le modifiche al Codice di Autodisciplina entro la fine dell’esercizio iniziato nel 2012, informandone il mercato in sede di relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso dell’esercizio successivo. Inoltre, le modifiche che hanno un potenziale effetto sulla composizione del consiglio di amministrazione o dei relativi comitati trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla fine dell’esercizio 2011.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Fabio Ilacqua
Tel. +39 02 763741
filacqua@gop.it

Raffaele Sansone
Tel. +39 02 763741
rsansone@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

3. Documentazione da allegare alla domanda di quotazione

Sono state apportate ulteriori modifiche al Regolamento Borsa e alle relative istruzioni a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 486/2012. Tali interventi riguardano, in primo luogo, la documentazione da allegare alla domanda di ammissione a quotazione di prodotti *non equity*. In proposito, tra le altre cose, è stato eliminato il riferimento espresso al regolamento degli strumenti finanziari dalla documentazione da produrre nella procedura di ammissione in considerazione del fatto che i relativi termini e condizioni saranno inclusi nel prospetto o negli eventuali allegati.